

Lesioni - Cassazione Penale: per le lesioni cagionate da un animale risponde il soggetto che ne ha anche la semplice detenzione temporanea

19 Dicembre 2017

Lorenzo Pispero

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che **in caso di lesioni cagionate da un animale, è responsabile il soggetto che ne abbia la detenzione, anche solo materiale e di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico tra soggetto e animale.**

Il caso in esame

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un soggetto accusato di aver commesso il reato di cui all'articolo 590 del Codice Penale (Lesioni personali colpose) – perché, **omettendo di controllare il proprio cane pastore tedesco, aveva fatto sì che questo aggredisse un terzo, con conseguenti lesioni personali** – avverso la decisione del Tribunale del luogo che, in sede di appello, aveva confermato la sentenza di condanna del Giudice di Pace.

Nel proprio atto di gravame, il ricorrente lamentava **l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni personali per difetto dell'elemento oggettivo del reato e del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del soggetto agente e l'evento lesivo.**

L'imputato sosteneva infatti non essere né il proprietario né il detentore dell'animale, trattandosi di un cucciolo randagio di pastore tedesco, con il quale i propri figli si erano solo intrattenuti in alcune occasioni poiché l'animale era solito aggirarsi dinanzi alla loro abitazione. Pertanto, secondo il ricorrente, non sussisteva in capo allo stesso **alcun obbligo di custodia dell'animale.**

Inoltre, lamentava l'insussistenza dell'**elemento soggettivo** del reato, **ossia la colpa, non potendo addebitarsi all'imputato l'omessa custodia o l'omessa cautela nel vigilare sul cane**, trattandosi di cane randagio, visto in qualche sporadica occasione giocare con i suoi figli in un'area pubblica. Nel caso di specie, la responsabilità per le lesioni personali era da imputarsi al Comune e alla ASL competente, unici soggetti titolari del relativo obbligo di custodia.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza **manifestamente infondata.**

Richiamando un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la Cassazione ha ritenuto che “*quello che occorre verificare [...] non è la proprietà dell'animale, bensì l'esistenza di una relazione di fatto tra l'imputato e il cane tale da far sorgere in capo allo stesso un obbligo di custodia e vigilanza sull'animale. E tale relazione può essere [...] anche mediata ovvero per il tramite dei figli*”.

Secondo i giudici di legittimità, “*in tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico*

”.

La posizione di garanzia nei confronti dell'animale, dunque, prescinde dalla nozione di appartenenza, essendo sufficiente una mera detenzione anche solo temporanea dell'animale per porre in capo al soggetto l'obbligo di controllare e di custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi.

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. **(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 10 novembre 2017, n. 51448)**

TAG: *Risarcimento del danno, animali, lesioni, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.